



# CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

## COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 43

del 30.04.2013

**Servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati per l'anno 2013; determinazione delle modalità di versamento in acconto Tares.**

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di aprile nella Casa Comunale

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assunti i poteri del Consiglio Comunale

In persona del Dott. Giacomo BARBATO, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2013, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAODINARIO (con i poteri del Consiglio Comunale)

Premesso che

- ✓ l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ovvero della tariffa di igiene ambientale),
- ✓ il gettito della tassa ha un vincolo legislativo di destinazione, dovendo finanziare per intero i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- ✓ la tariffa è composta da:
  - una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,
  - una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e dei costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche,
  - una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, con possibilità per quest'ultimi di incrementare sino a 0,40 euro la predetta maggiorazione (anche diversificandola in ragione della tipologia dell'immobile e/o della zona dov'è ubicato);
- ✓ il tributo ricalca sotto certi aspetti la Tarsu; infatti è soggetto passivo di imposta chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; la riforma sostanziale più importante consiste nel fatto che la tariffa, oltre ad essere commisurata alla superficie occupata/utilizzata, deve tener conto anche della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
- ✓ la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), con l'art. 1, comma 387 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina della Tares di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011; in particolare:
  - è chiarito che, per il calcolo della base imponibile sulla quale applicare il tributo, si fa riferimento ai criteri di cui al DPR. n. 158/99, che ha dettato le norme per la elaborazione del c.d. "metodo normalizzato" per definire la tariffa del Servizio "Gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
  - la superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; di conseguenza l'applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (art. 14, comma 9, D.L. 201/2011 ed s.m.i.), è posticipato al momento in cui sarà effettuato l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun Comune; ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al Tributo quella pari all'80% della superficie catastale;
  - per quanto al punto che precede si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- ✓ per quanto concerne le modalità di versamento della Tares, il predetto art. 1, comma 387 della legge 228/2012 ha stabilito che:
  - il versamento è effettuato, utilizzando il "Sistema F24", ovvero tramite bollettino di conto corrente postale centralizzato, in 4 rate trimestrali, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con possibilità per i Comuni di stabilire scadenze e numero di rate di versamento;
  - per l'anno 2013:
    - a) il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il Comune di posticipare ulteriormente tale termine;
    - b) è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;
    - c) l'importo delle predette rate è pari a quanto versato nell'anno 2012 a titolo di Tarsu e costituisce acconto per il pagamento della Tares; pertanto il conguaglio sarà effettuato, con l'ultima rata, a seguito della determinazione delle tariffe;
    - d) il pagamento della maggiorazione a copertura dei costi relativi ai Servizi indivisibili dei Comuni è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 Euro per metro quadrato e l'eventuale conguaglio, riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 Euro, è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.
  
- ✓ Il Decreto Legge 35 del 08 aprile 2013 ha disposto, per il solo anno 2013, in deroga a quanto prescritto dell'art. 14 del D.L. 201/2011, che:
  - il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, anche nelle more della regolamentazione del nuovo tributo (Tares), stabilisce la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo; la deliberazione deve essere pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente non meno di 30 giorni prima della data di versamento;
  - per il versamento delle prime due rate del tributo e, comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il comune può inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU ovvero può indicare le altre modalità di pagamento già in uso;
  - i pagamenti effettuati di cui al punto che precede sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
  - la maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011 (pari a 0,30 euro per metro quadrato) non è aumentabile dai comuni ed è riservata allo Stato; il versamento è eseguito in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato di cui al comma 35 del medesimo D.L. n. 201/2011;

Considerato che:

- ✓ il piano finanziario annuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani costituisce presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe del tributo e, sotto certi aspetti è strettamente legato a decisioni di carattere meramente tecnico-amministrativo (si pensi, ad es. alle modalità di esecuzione del servizio di raccolta ovvero alle scelte sugli investimenti);
- ✓ l'impianto normativo della Tares impone la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nonché dei servizi indivisibili del Comune;
- ✓ è necessario definire l'articolazione e la scadenza delle rate per il versamento del tributo afferente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013, in guisa tale da ottenere adeguati flussi finanziari che consentano al Comune pagamenti nei confronti del gestore del servizio di igiene urbana (A.S.M.), atteso che, per gli esercizi precedenti in cui era vigente l'applicazione della Tarsu, i flussi finanziari derivanti dalle prime due rate della Ta.R.S.U. erano introitate nella prima metà dell'anno di riferimento;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 51 del 07/05/2012 con la quale sono state determinate le tariffe ai fini dell'applicazione della Tarsu per l'anno 2012;

Considerato che, per l'applicazione della Tarsu, era previsto, tra l'altro, il versamento in n° 4 rate bimestrali consecutive ovvero in unica soluzione e la trasmissione di apposito avviso di pagamento contenente bollettini precompilati e riepilogo delle utenze attive per ciascun contribuente;

Valutata per quanto sopra, nelle more della regolamentazione del nuovo tributo (Tares) e delle necessarie definizioni di competenza dell'Organo politico ad insediarsi, l'opportunità di procedere al prelievo delle prime tre rate in acconto Tares per l'anno 2013, ciascuna di importo pari a quella versata nel 2012 a titolo di Tarsu;

Vista la Deliberazione n. 42 del 30.04.2013 con la quale è stato designato il Funzionario responsabile di imposta, giusta ed espressa disposizione di cui all'art. 14, comma 36 del D.L. 201/2011;

Visto il proprio provvedimento n° 24 del 06/03/2013, esecutivo, con il quale è stato deliberato, tra l'altro, che, a partire dall'anno 2013 la riscossione volontaria della TARSU/TARES (in sostituzione della TARSU) é gestita in forma diretta dal Comune con affidamento delle attività propedeutiche alla riscossione alla Ditta CERIN Srl di Bitonto;

Ritenuto, nelle more delle necessarie definizioni di competenza dell'Organo politico ad insediarsi afferenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di procedere alla richiesta di pagamento delle prime tre rate, a titolo di acconto per il tributo Tares per l'anno 2013, applicando le tariffe Tarsu applicate per l'anno 2012 e stabilire che il versamento debba essere in n° 4 rate bimestrali con scadenza 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre, fermo restando che l'ultima rata sarà rimodulata in base all'importo complessivo dovuto a titolo di TARES per l'anno 2013, secondo le determinazioni che saranno adottate;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
  - il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, é fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
  - dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n° 228 (Legge di stabilità) ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno 2013;
- l'art. 1, comma 444 della Legge n° 228/2012 consente ai Comuni, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la possibilità di modifica delle tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza entro il 30 settembre dell'anno di riferimento;

Visto il D.Lgvo n. 507/93 e successive modificazioni;

Visto il D.L. 201/2011;

Vista la legge n. 448/01 (Finanziaria 2002);

Vista la legge n. 296/06 (Finanziaria 2007);

Vista la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

Visto il D.L. 35/2013;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto, dei pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgvo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

## DELIBERA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e nelle more delle successive determinazioni

- 1) Per il versamento del tributo Tares nell'anno 2013:
  - a. il pagamento è articolato in quattro rate bimestrali con scadenza prima rata al 30 giugno, seconda rata al 31 agosto, terza rata al 31 ottobre e quarta rata al 31 dicembre;
  - b. l'ammontare di ciascuna delle prime tre rate è di importo pari a quella già versata nell'anno 2012 a titolo di Ta.R.S.U.;
  - c. il versamento delle prime tre rate costituisce acconto a titolo di Tares per l'anno 2013;
  - d. i versamenti sono eseguiti sul c/c postale n° 18320705, intestato a Comune di Molfetta – Servizio di Tesoreria, causale “tributo ambientale rifiuti” ;
  - e. la quarta rata, con scadenza 31 dicembre 2013, sarà calcolata a titolo di conguaglio sulla base delle tariffe Tares per l'anno 2013 a deliberarsi e sarà versata, unitamente alla maggiorazione standard (euro 0,30 al metro quadrato) di competenza dello Stato, utilizzando il “Sistema F24” ovvero il bollettino di c/c postale centralizzato.
- 2) Il Settore Tributi e Concessioni Comunali è incaricato:
  - a. della trasmissione della presente deliberazione, all' U.R.P. del Comune di Molfetta per la pubblicazione da effettuare almeno trenta giorni prima del termine di scadenza della prima rata;
  - b. della trasmissione della presente deliberazione al MEF, giusta prescrizione di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.
- 3) Nominare Responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Lopopolo.
- 4) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi e Concessioni Comunali per quanto di competenza.
- 5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Tributi e Concessioni Comunali

f.to (dott. Giuseppe Lopopolo)

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Economico Finanziario ad interim

f.to (dott. Giuseppe Lopopolo)

**all'originale seguono le firme**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal 02/05/2013 al 17/05/2013 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

***Copia conforme per uso amministrativo***

Dal Municipio 02/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Michele Camero

---

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo**

**18.8.2000, n.267;**

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°).

li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Michele Camero

---

Per l'esecuzione

Al Sig. Segretario generale

Al Sig. Direttore di ragioneria

Al Sig. \_\_\_\_\_

Al Sig. \_\_\_\_\_